Schlagwort-Nr. 560. Online seit 25.02.2019, aktualisiert am 26.06.2019.

Memorandum vom 6. August 1899 über das Recht des Bischofs von Osnabrück, die Lehrenden an den bischöflichen Bildungseinrichtungen zu ernennen

In den vatikanischen Archiven konnte lediglich der Entwurf des Memorandums vom 6. August 1899 nachgewiesen werden:
"È giunto a conoscenza della Santa Sede che, in recenti occasioni, per parte di alcune Autorità civili della Provincia di Annover, veniva contestato all'ultimo defunto Vescovo di Osnabrück il diritto di nominare i professori negl'Istituti episcopali della sua diocesi e segnatamente i maestri-organisti, allievi della scuola normale di quella città. Tale notizia non poteva a meno di recare dispiacevole sorpresa al S. Padre, atteso i titoli speciali sui quali fondasi il diritto sostenuto dai Prelati della mentovata diocesi.
Tali diritto, infatti, fondasi:
1°) Nel trattato di pace [47v] conosciuto comunemente sotto il nome di 'Trattato di Westfalia' fatto in Münster e Osnabrück l'anno 1648.
È noto, cioè, che per sistemare pacificamente gli affari ed interessi tanto della Chiesa cattolica quanto della Confessione augustana in Germania, conformemente a quanto prescriveva l'articolo 13° del citato Trattato, venne redatta la così detta 'Capitulatio perpetua Osnabrugensis', la quale approvata e sanzionata dalla dieta imperiale di Norimberga fu promulgata nell'anno 1650. Ora, l'articolo 4° di questa Capitolazione decreta che tutto ciò che concerne la disciplina [48r] ecclesiastica e l'ordinamento delle scuole cattoliche nelle singole diocesi spetti di diritto ed esclusivamente competa ai Prelati cattolici, agli Arcidiaconi ed al Capitolo Cattedrale; nelle cause contenziose poi concede il diritto di appello al Metropolitano e al Sommo Pontefice.
2°) Nel Trattato di pace sottoscritto a Luneville l'anno 1801, col quale il Principato di Osnabrück, fino allora ecclesiastico, veniva secolarizzato ed attribuito al Principe Elettore di Brunswick.
Si sa che per ordine di questo Principe venne promulgato, nel 2 Decembre 1802, il patto o statuto fondamentale, no-[48v]to sotto l'appellazione di 'Publicandum', con cui veniva regolata la giurisdizione ecclesiastica nella diocesi di Osnabrück. – Ora, col § 9 di questo statuto si stabiliva che la nomina ed approvazione dei Custodi delle Chiese (Sagrestani), dei maestri parrocchiali, dei maestri-organisti ecc. spettasse al Vicario Generale di Osnabrück. Dovendo, però, questi, in ogni singola nomina, domandare il consenso al Collegio dei Curatori diocesani, che, secondo il § 5 dello statuto stesso, dovea esser composto di tre parroci decani cattolici.

Lo stesso statuto o regolamento fu, poi, per Regio decreto esteso alla Contea di Lingen, [48r] quando questa, nel 1815, fu unita al Regno di Annover; e indi, più tardi, fu esteso pure a tutto l'attuale territorio che veniva assegnato al Vescovato di Osnabrück dalla Bolla Pontificia 'Impensa' del 24 Marzo 1824. Il Re di Annover, infatti, con decreto del 28 Giugno 1825 sanzionò per tutto quel territorio soggetto alla sua sovranità il medesimo regolamento stabilito nel § 9 del menzionato "Publicandum" del 1802; colla sola differenza, però, che al collegio dei Curatori, istituito col § 5 dello stesso 'Publicandum' s'imponeva d'indi innanzi il nome di Concistoro.
3°) Nel fatto che tale regolamento è stato sempre praticato, anche dopo che il Regno [49v] di Annover veniva, nell'anno 1866, annesso alla Corona di Prussia. Fino, cioè, ai tempi più recenti, i maestri formali nel Collegio normale di Osnabrück sono stati sempre ed esclusivamente nominati dal Vescovo di quella diocesi, previo il consenso del menzionato Concistoro.
4°) Nella autorevole dichiarazione fatta, l'anno 1871, nel Landtag Prussiano dal Ministro della Pubblica Istruzione che, cioè, nella diocesi di Osnabrück dovea considerarsi ed era ancora in vigore il citato "Publicandum" del 1802.
Stando così le cose, Sua Santità apprendeva con vero com-[50r]piacimento la favorevole accoglienza che l'attuale Ministro della Pubblica Istruzione fece l'anno scorso, alla preghiera direttagli dal Vicario Capitolare di Osnabrück che, cioè, durante almeno la vacanza di quella sede, fosse conservato e restituito l'antico metodo, praticato senza interruzione per lo spazio di tanti anni, nella nomina dei maestri in discorso.
L'Augusto Pontefice, peraltro, confidato nella giustizia ed equità del Governo Prussiano, non dubita punto che anche il nuovo Vescovo di Osnabrück ed i suoi successori non saranno turbati nell'esercizio di un diritto, il quale, come è stato dimostrato, [50v] venne loro riconosciuto da solenni trattati e da decreti sovrani ed è stato da essi praticato pacificamente per un lungo corso di anni."

Quellen:

S.RR.SS., AA.EE.SS. Germania, Anno 1898-1899, pos. 1488-1494, fasc. 791

Empfohlene Zitierweise:

Memorandum vom 6. August 1899 über das Recht des Bischofs von Osnabrück, die Lehrenden an den bischöflichen Bildungseinrichtungen zu ernennen, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Schlagwort Nr. 560, URL: www.pacelli-edition.de/Schlagwort/560. Letzter Zugriff am: 06.05.2024.